

APPROVATO C.C. n.5
del 27/01/2010

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato: Regolamento per l'istituzione e la tenuta

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento istituisce l'Albo delle Associazioni e del Volontariato del Comune di Pavone, ne regola la gestione e la concessione di forme di sostegno economico da parte del Comune.
2. Il Comune di Pavone Canavese riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. Il Comune di Pavone Canavese favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti principalmente nell'ambito del territorio comunale di Pavone Canavese.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Comune e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni con sede stabile in Pavone, legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art. 2, comma 1 della Legge n. 383/00. Pertanto, devono ritenersi escluse quelle associazioni specificate al comma 2 e 3 del sopra citato articolo di legge.
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge n. 266/91 e all'art. 3 della Legge Regionale n. 38/94 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

- democraticità della struttura;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;
- obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Art. 5. - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Sindaco, scritta su carta semplice a firma del legale rappresentante della associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
 - la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
 - la sede legale;
 - il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
 - l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
 - la data di costituzione;
 - la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - l'attività prevalente per la quale l'associazione chiede l'iscrizione all'Albo Comunale.
2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
 - c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.
3. Le associazioni iscritte al Registro Generale nella sezione regionale o provinciale sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui al punto a) del comma 2; previa presentazione di apposita certificazione di affiliazione.
4. Nel caso di fusione / aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, in merito ai requisiti di cui all'art 4 punti a) e b), verranno considerati i requisiti dell'associazione iscritta da più tempo. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall'Albo.

Art. 6 – Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con atto del Responsabile dei Servizi Generali e al Cittadino entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono :
- a) essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativamente alla sezione di appartenenza;
 - b) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano.
2. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio, che consiste in:
- uso del logo del comune
 - affissioni di manifesti secondo le norme stabilite dal Comune;
 - uso di locali e aree pubbliche secondo le norme stabilite dal Comune e in funzione della loro disponibilità;
 - pubblicazione del programma delle manifestazioni sul sito del Comune.

Art. 10 – Concessione di contributi comunali

1. Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione preferenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici da parte del Comune.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1) il Comune individua i seguenti criteri:
- a) realizzazione di manifestazioni preferibilmente in co-gestione tra diverse associazioni;
 - b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani e ambiente;
 - c) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della popolazione di Pavone Canavese;
 - d) presentazione di un documento di progetto (obiettivi e azioni) inerente l'iniziativa proposta, con annesso preventivo di spesa;
 - e) finanziamento della manifestazione da parte di enti pubblici e Fondazioni;
 - f) patrocinio del Comune;
- in ogni caso il finanziamento comunale non potrà superare l'entità del disavanzo risultante dal resoconto economico della manifestazione.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno le associazioni possono richiedere al Comune eventuali contributi economici e sovvenzioni per iniziative programmate per l'anno successivo, formulando apposita richiesta e allegando:
- documento di progetto/programma della manifestazione, nel quale devono essere evidenziati i criteri individuati al comma 2 del presente articolo, o documentazione di eventuali iniziative similari già svolte;
 - piano di spesa (comprensivo delle eventuali entrate dovute da altri contributi e sponsorizzazioni);

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

- Legge 266/91 – articolo 3

Comma 1: È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Comma 2: Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

Comma 3: Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Comma 4: Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

Comma 5: Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

- Legge Regionale 38/94 – articolo 3

Registro delle organizzazioni di volontariato

Comma 1: Ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 è istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale ambito unitario delle sezioni provinciali istituite dall'articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, inserito dall'articolo 10 della L.R. n. 5/2001.

Comma 2: L'iscrizione nei registri è aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalità di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano in aree di intervento cui corrispondono le seguenti sezioni:

- a) socio-assistenziale;
- b) sanitaria;
- c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
- d) protezione civile;
- e) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- f) promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;
- g) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;